

Ufficio personale pubbliche amministrazioni

Servizio mobilità

Parere n.213/05

2 maggio 2005

Città di San Benedetto del Tronto
Servizio Gestione Personale
Viale De Gasperi, 124
63039 San Benedetto del Tronto (AP)

e.p.c. Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie
Palazzo del Viminale
00187 Roma

Oggetto: mobilità per gli enti locali in vigore della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005).

Sintesi: In base all'art.1, commi 47 e 95, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), per gli enti locali é possibile effettuare procedure di mobilità, anche intercompartimentale, relative a personale proveniente da amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e purché sia stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente. Detta mobilità, può essere attuata anche nelle more dell'approvazione del dPCm di cui all'art. 1, comma 98, della medesima legge, ferma restando la necessità di valutare da parte dell'ente la sussistenza del posto vacante su cui operare la mobilità alla luce della normativa vigente in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, al fine di non eludere quanto previsto dal comma 93 del citato articolo e di evitare situazioni di soprannumero o di eccedenza.

Si fa riferimento alla lettera dell'11 febbraio 2005, n. 7325, con la quale codesta Amministrazione chiede il parere del Dipartimento della funzione pubblica in merito alla possibilità di dar corso a procedure di mobilità del personale, all'interno del comparto o tra comparti differenti, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005 2007 ai fini del concorso delle autonomie al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005).

Al riguardo, si ritiene possibile effettuare procedure di mobilità, sia compartimentale che intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni delle assunzioni, ai sensi dell'art.1, commi 47 e 95, ultimo periodo, della predetta legge anche prima dell'adozione del menzionato dPCm. Infatti, da un lato l'art.1, comma 47, prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché sia stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente. Dall'altro, l'art.1, comma 95, nello stabilire il divieto generale di assunzione, all'ultimo periodo prevede che è consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

Analogo avviso è stato espresso anche dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, nelle note che si allegano (rispettivamente del 17 marzo 2005, prot. n. 32008, e del 16 marzo 2005, prot. n. 15700/5B4-208). Si segnala che la predetta mobilità può essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, poiché per questi dipendenti non sussistono specifici vincoli assunzionali. Le eventuali

acquisizioni in mobilità di queste ultime categorie di personale debbono essere considerate, a fini economico-finanziari, come equivalenti a nuove assunzioni. In conclusione, la normativa vigente consente la mobilità nei predetti limiti e, per gli enti locali che vi erano soggetti, purché sia stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Resta ferma la necessità di valutare da parte dell'ente la sussistenza del posto vacante su cui operare la mobilità alla luce delle disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, al fine di non eludere quanto previsto dal comma 93 e di evitare situazioni di soprannumero o di eccedenza, salva la considerazione delle particolari categorie di personale di cui al comma 93 stesso (si rinvia in proposito la lettera di questo Ufficio indirizzata agli Uffici territoriali del Governo, che si allega, in data 31 marzo 2005, prot. n. 12674).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro